



Tribunale Ordinario di Ancona

SI COMUNICA A:
Avv. EGIDI ROBERT
VIA GOITO N. 4
60121 ANCONA AN

IL CASO.it

Sezione 02 - C/O TRIBUNALE DI ANCONA

Comunicazione di cancelleria

→ Tipo proced. Contenzioso

Numero di ruolo generale: 1559/2005

- Giudice: RUTA FILOMENA

Data prossima udienza: Ore:

Parti nel procedimento

Attore principale

AVV. TI SANDA - LOZURNE

Convenuto principale

BANCA [REDACTED]
[REDACTED]

Oggetto: ORDINANZA DEL G. I. DR F. RUTA

Testo comunicazione

CFR. TESTO ALLEGATO

Ancona 13/04/2007



IL CANCELLIERE
IL CANCELLIERE: C1
(L. 13/04/07) (VRS)

ORDINANZA EX ART. 19 DECR. LEGISL. N. 5/2003

TRIBUNALE DI ANCONA

Sezione II Civile

IL CASO.it

REF: 88110

Il Giudice Designato, dott. ssa Ruta Filomena,

◆ pronunciando nella causa promossa da

nei confronti di BANCA di ~~ANCONA CREDITO SOCIETA' ARL~~

con ricorso ex art. 19 decr. legisl. n.5/2003 depositato il 27.05.2005, avente ad oggetto la condanna della banca alla restituzione della somma di € 68.754 per risoluzione di contratti di investimento in obbligazioni bond Argentina, stipulati nel dicembre '96 (per il valore di £ 100.000.000) e nell'agosto 2001 (per il valore di € 17.099), letti gli atti e visti i documenti allegati,

- ◆ ritenuta l'ammissibilità del rito ex art. 19 decr. legisl. n. 5/2003, posto che la domanda ha per oggetto il pagamento di una somma di denaro. Le azioni di responsabilità, escluse dalla disposizione processuale in discorso, si riferiscono alle domande nei confronti delle figure Istituzionali della società - amministratori, direttori generali ecc. - nelle quali assume rilievo autonomo l'acertamento di responsabilità personale, laddove nelle domande di condanna al pagamento di somme di denaro, l'accertamento della responsabilità è oggettivo e strumentale all'accoglimento della domanda principalmente rivolta al pagamento, o restituzione, di una somma.

Tale criterio trova riscontro nella configurazione delle controversie indicate nell'art. 1 del decr. legisl. n. 5 /2003, nel quale sono autonomamente indicate nella lett. a) " i rapporti societari, .. le azioni di responsabilità da chiunque promosse contro gli organi amministrativi e di controllo, .." e nella lett. d) "i rapporti in materia di intermediazione mobiliare da chiunque gestita, servizi e contratti di investimento .. vendita di rapporti

finanziari ecc.": la differenziazione si giustifica evidentemente con la diversa valenza sociale dell'uno e dell'altro tipo di azione);

- ◆ visti gli artt. 21 e 23 T.U. n. 58/98, e 26 lett. e), f), 28 e 29 Reg. CONSOB, secondo cui nella prestazione dei servizi di investimento il soggetto abilitato deve comportarsi con diligenza, correttezza e trasparenza, nell'interesse dei clienti e per l'integrità dei mercati, acquisire le informazioni necessarie e operare in modo che i clienti siano sempre adeguatamente informati; organizzarsi in modo tale da ridurre al minimo il rischio di conflitti di interesse e, in situazioni di conflitto, agire in modo da assicurare comunque trasparenza ed equo trattamento; disporre di risorse e procedure, anche di controllo interno, idonee ad assicurare l'efficiente svolgimento dei servizi; svolgere una gestione indipendente sana e prudente, e adottare misure idonee a salvaguardare i diritti dei clienti sui beni affidati" (art. 21 T.U.F.), restando a carico del soggetto abilitato, nei giudizi di risarcimento dei danni cagionati al cliente nello svolgimento dei servizi di investimento e di quelli accessori, l'onere della prova di avere agito con la specifica diligenza richiesta" (art. 23);

ritenuta la responsabilità della banca per i seguenti motivi:

- ◆ esclusa, sotto il profilo formale, la sollecitazione all'investimento, essendo l'operazione su base individuale, ciò non esonerava comunque la banca dal principale dovere di informazione sulle caratteristiche dell'operazione (nella nuova formulazione dell'art. 2412 c.c. tale principio trova definitiva attuazione prevedendosi espressamente la responsabilità della solvenza della società emittente da parte del soggetto che rivende al mercato secondario obbligazioni emesse in eccedenza ai limiti previsti, quando l'acquirente non sia investitore professionale);

m. 5/2003

IL CASO.it

- ◆ in adempimento di tale dovere la resistente avrebbe dovuto conoscere e far conoscere le caratteristiche di vendita delle obbligazioni bond Argentina desumibili dalla offering circular, e che evidenziavano la grave esposizione debitoria e il progressivo aumento delle partite correnti del PIL, per cui "le obbligazioni sono adatte solo a investitori speculativi e in condizioni di valutare rischi speciali" (da Considerazioni in merito all'investimento, pag 19 Circolare di offerta)". Negli stessi termini si esprimeva la Nota integrativa al Prospetto delle obbligazioni della Repubblica Argentina ex art. 57 co.2 Regolamento Consob approvato con deliberazione 11971/1999: "Nel mese di luglio '99, le principali agenzie di rating internazionali hanno segnalato che le implicazioni sulla finanza pubblica argentina della recessione economica aggravatasi negli ultimi mesi e le difficoltà di gestione della politica economica enfatizzano i rischi dei titoli del debito pubblico argentino, già rappresentati in indici di rating negativi confermati nel '99 ("B1" per Moody's = obbligazioni a carattere speculativo, garanzia dei pagamenti di capitale e interessi molto limitata; "BB" per Standard & Poor's = titoli a carattere prevalentemente speculativo, con forti incertezze e forte esposizione al rischio di condizioni avverse, per insolvenza);
- ◆ in riferimento all'acquisto di agosto 2001 stando così le cose, ai sensi dell'art. 29 del Reg Consob approvato con deliberazione 11522, si trattava di operazione evidentemente inadeguata per oggetto e tipologia, tale che l'intermediario si sarebbe dovuto astenere, ^{ed} eventualmente procedervi "solo sulla base di un ordine impartito per iscritto, ovvero, in caso di ordine telefonico, registrato su nastro magnetico, in cui sia fatto esplicito riferimento alle avvertenze ricevute";
- ◆ non appare sufficiente allo scopo la dichiarazione sottoscritta in pari data 16.08.2001, da ~~Stefano P. P.~~ ("dichiaro che in merito all'operazione oggetto di

quest'ordine, per la quale non ho ricevuto specifica sollecitazione da parte della B... sono stato preventivamente informato sul fatto che la elevata redditività dell'investimento è in stretta correlazione con il rischio legato al *rating* dell'ente emittente, così come riportato al punto 1.3 del Documento sui rischi generali degli investimenti in strumenti finanziari in mio possesso"), avuto riguardo al formalismo di tale dichiarazione, evidenziato anche dal generico richiamo al punto 1.3 del Documento ... sottoscritto diversi anni prima, e a sua volta poco chiaro in riferimento all'oggetto specifico della negoziazione del 2001.

[Nel predetto Documento informativo dei rischi in generale dell'investimento in strumenti finanziari allegato dalla resistente, si spiega:

che le obbligazioni sono titoli di debito con i quali si diviene finanziatori dell'emittente, e si ha diritto a percepire periodicamente gli interessi previsti nel regolamento di emissione e, alla scadenza, il rimborso del capitale prestato. Il titolo di debito è meno rischioso del titolo di capitale, in quanto la remunerazione spettante nel secondo caso è maggiormente legata all'andamento economico della società, laddove il detentore di titoli di debito rischierà di non essere remunerato (in riferimento agli interessi) solo in caso di dissesto finanziario della emittente .. Negli investimenti in strumenti finanziari è fondamentale apprezzare la solidità patrimoniale dell'emittente e le prospettive economiche .. un indice di rischiosità è nella misura del tasso di interesse ...".

Ebbene, in merito a tali disposizioni contenute nel Documento informativo sui rischi in generale, richiamate nella dichiarazione di conoscenza del rischio sottoscritta da [redacted] in data 16.08.2001, di esse doveva tener conto innanzitutto l'intermediario, per le notorie condizioni difficilmente reversibili della Repubblica Argentina riscontrabili dal *rating* (a prescindere dalla quotazione di mercato, dipendente da altri fattori));

IL CASO.it

- ◆ dall'ordine di acquisto del 16.08.2001, emerge documentalmente una domanda di titoli per "intento speculativo", in relazione ad una "alta esperienza" in materia di investimenti in strumenti finanziari, e ad "una alta propensione al rischio", che oltre a non trovare piena corrispondenza nella tipologia dei titoli già in portafoglio (tra i quali una parte notevole sono titoli di debito pubblico) tracciano la figura di un soggetto speculativo e in grado di valutare rischi speciali che obiettivamente non trova riscontro nella persona degli attori, di cui nulla di particolare emerge circa la capacità di muoversi nel campo degli investimenti finanziari,
- ◆ E pertanto sia che la scelta dei bond Argentina sia da ricondurre agli investitori medesimi (ciò che appare improbabile), sia che sia stata proposta dall'operatore di banca (il quale invece era, nel caso, nella posizione di doversi astenere), in entrambi i casi sarebbe dovuto risultare la trattazione specifica, sostanziale ed effettiva delle problematiche di rischio connesse alla scelta, che rendevano i titoli altamente speculativi, e incerti sotto il profilo del rimborso del capitale
- ◆ La formulazione seguita dalla banca è segno, quindi, di una impostazione del rapporto non conforme ai termini in cui le citate disposizioni consentono l'operazione inadeguata, non dovendo/potendo essere l'intermediario a proporre l'acquisto di siffatte obbligazioni, o, viceversa, non risultando soddisfatte le condizioni per dare corso alla operazione inadeguata in ipotesi richiesta dall'investitore.
- ◆ Occorreva in altri termini, al fine di assicurare la professionalità della prestazione, in ossequio all'obbligo di diligenza del *bonus argentarius*, che l'intermediario, previamente acquisita, al fine di consentire la realizzazione di scelte consapevoli da parte dell'investitore, adeguata conoscenza degli strumenti finanziari in oggetto, ne desse completa comunicazione all'investitore. All'uopo ben

potendo/dovendo fornire la Circolare di Offerta per segnalare specificamente il
livelli di rischio dei bond Argentina;

In tale quadro, il contratto 16.08.2001 va annullato per difetto di un elemento essenziale alla formazione della volontà, e cioè di una libera determinazione sulla base di una scelta consapevole. L'errore essenziale è stato determinato da una violazione di precisi obblighi di comportamento gravanti sull'intermediario, previsti in norme imperative, ineludibili attraverso sottoscrizioni di sostanziale esonero di responsabilità per incompleta informazione sull' oggetto del negozio.

Per quanto riguarda i bond acquistati nel '96, con le emergenze dell'agosto 2001, la
banca, professionalmente competente, avrebbe dovuto/potuto segnalare le condizioni
a rischio dei bond Argentina già in possesso degli attori, in forza del principio di
comportamento secondo le regole di correttezza (art. 1175 c.c.), e di diligenza
nell'adempimento (art. 1176), per cui nell'esecuzione dell'obbligazione il debitore
deve usare la diligenza del buon padre di famiglia, e quella specifica con riguardo alla
natura dell'attività esercitata (nella fattispecie, come si è già detto, del *bonus
argentarius*). L'obbligo in tal senso specificato nell'art. 21 lett. e) decr. legis. n. 58/98
("di svolgere una gestione .. prudente e adottare misure idonee a salvaguardare i
diritti dei clienti sui beni affidati") era già principio dell'ordinamento, essendo
compreso nelle richiamate disposizioni del codice civile l'obbligo di ciascuna parte di
salvaguardare l'utilità dell'altra, soprattutto allorchè ciò non importi un apprezzabile
sacrificio. La quale situazione di potere/dovere compiere un riesame della posizione
titoli si era indiscutibilmente venuta a creare nell'occasione in cui la banca veniva
interessata per il nuovo acquisto nell'agosto 2001.

Quindi invalidità del negozio stipulato nell'agosto 2001, per violazione di norme imperative ed errore essenziale.

